

**DELIBERA N. 92/20/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI  
SERENISSIMA TELEVISIONE S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “CANALE 11”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 20, COMMA 5, L. 223/90  
(CONTESTAZIONE N. 11 DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI PIEMONTE)**

**(PROC. 38/20/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 29 dicembre 2017 che delega al Co.Re.Com Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, in data 19 maggio 2020, ha richiesto alla società Serenissima Televisione S.r.l. la registrazione integrale della programmazione televisiva andata in onda a far data dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, sul servizio di media audiovisivo Canale Italia 11.

La predetta società comunicava, in data 31 maggio 2020, che la registrazione della programmazione televisiva risultava danneggiata “*e impossibile da aprire. Il problema è stato causato dal COVID-19 in quanto in quel periodo in tv c’era solo un tecnico per l’emissione, nessun impiegato, nessuno in reception, nessuno che aprisse la porta. In quel periodo l’emotività non ci permetteva di controllare le registrazioni*”.

Successivamente, l'Organismo regionale richiedeva, in data 9 giugno 2020, per il tramite di questa Autorità, la collaborazione del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento degli obblighi di cui all' art. 20, comma 5, l. 1990 n. 223 e s.m.i., *“nonché l'acquisizione, tramite prelievo di copia, della registrazione della programmazione h24 andata in onda a far data dalle ore 00.00 del 23 febbraio 2020 alle ore 24.00 del 15 aprile 2020, corredata di gruppo data/ora”*.

La Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Beni e Servizi inviava, in data 30 luglio 2020, apposita relazione *“riportante le risultanze emerse dall'attività di servizio svolta nei confronti della Società SERENISSIMA TELEVISIONE SRL, segnalando di aver acquisito le registrazioni relative alle giornate dell'11,12,13,14 e 15 aprile (queste ultime prive della programmazione andata in onda dalle 18.000 alle 18.59.59)”*.

*“La Guardia di Finanza dava atto altresì che, essendo il controllo iniziato il 9/07/2020, l'obbligo di tenuta delle registrazioni decorre dal 9/04/2020 e che risultano mancanti le registrazioni del 9 e 10 aprile”*.

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 23 febbraio 2020 al giorno 15 aprile 2020 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 11 fornito dalla società Serenissima Televisione S.r.l. ha accertato, in data 30 luglio 2020, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata, in data 31 luglio 2020 e notificata, in data 3 agosto 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa sopra menzionata.

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha comunicato a questa Autorità che *“la Società SERENISSIMA TELEVISIONE SRL, emittente in ambito locale “CANALE 11” non ha presentato memorie difensive”*.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con deliberazione n. 40 del 23 settembre 2020, nell'approvare la relazione istruttoria, ha proposto a questa Autorità *“l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla legge”*.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha sostenuto che *“le giustificazioni addotte dalla società relativamente al malfunzionamento del sistema di registrazione dei programmi non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.*

*A ciò va ad aggiungersi che la Società SERENISSIMA ha ommesso di recapitare all'Ufficio scrivente le registrazioni dell'11,12,13,14 e 15 aprile 2020, pur essendone in possesso, come attestato dalla Guardia di Finanza, alla quale è stata consegnata la programmazione di che trattasi”*.

La proposta avanzata dal Comitato regionale per le Comunicazioni Piemonte risulta meritevole di accoglimento, in quanto, come di seguito motivato, dalla documentazione versata in atti non si rinvencono elementi sufficienti a dimostrare che la sopravvenienza di presunti ostacoli e/o impedimenti alla conservazione delle registrazioni in esame sia

causalmente riconducibile all'adozione delle misure di contenimento anti Covid-19 e alle ripercussioni derivanti dalla necessità di osservare tali misure.

Ciò che rileva ai fini del presente procedimento sanzionatorio è l'assenza di un nesso di causalità rilevante intercorrente tra l'osservanza delle misure di contenimento sanitario citate e la mancata osservanza della norma di cui all'art. 20, comma 5, l. 223/90.

È di tutta evidenza che l'impossibilità da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo Canale 11, non di trasmettere i programmi televisivi, bensì di provvedere alla conservazione della loro registrazione, non può essere dipesa da una causa di forza maggiore, da valutarsi ai fini dell'esclusione di responsabilità.

In altri termini, non ricorre nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere l'obbligo di conservare la registrazione dei programmi televisivi, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

In conclusione, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo - caso fortuito e forza maggiore - al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta dalla società Serenissima Televisione S.r.l. che comunque, deve dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla titolarità di apposita autorizzazione. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, l. 223/90, "*i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*";

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Serenissima Televisione S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 11 della disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di quarantacinque giorni nell'arco temporale di tre mesi previsti per la conservazione della registrazione della programmazione televisivi decorrenti dal giorno di messa in onda della stessa.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società Serenissima Televisione S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 150.000 e un bilancio in utile.

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Serenissima Televisione S.r.l. - cod. fisc. 04889670289 - con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti, 18 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 11", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell' art. 20, comma 5, l. 223/90 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato avente sede a Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il

codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.92/20/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81- fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 92/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone